

Consob
Divisione Strategie Regolamentari
Via G. B. Martini, n. 3
00198 - ROMA

Milano, 18 marzo 2022

Oggetto: Documento per la consultazione “Modifiche al Regolamento Intermediari” - Adeguamento nazionale alla direttiva (UE) 2021/338 che modifica MiFID II nell’ambito del Capital Markets Recovery Package, agli atti delegati di implementazione delle normative MiFID II, UCITS e IDD in tema di finanza sostenibile, nonché alla direttiva (UE) 2019/2034 che modifica MiFID II in materia di *reverse solicitation*. Ulteriori interventi di modifica.

Spett.le Commissione,

nel cogliere l’invito di cui al documento in consultazione in oggetto, ANASF – Associazione Nazionale Consulenti Finanziari intende esprimere le proprie osservazioni in riferimento alle modifiche al Regolamento Intermediari proposte dalla Commissione, in particolare in riferimento alle modifiche relative alla disciplina sui requisiti di conoscenza e competenza dei membri del personale degli intermediari e alla disciplina dei consulenti finanziari.

Le osservazioni di ANASF alle proposte di modifica presentate dalla Commissione sono riportate nella tabella che segue, per maggiore chiarezza.

A disposizione per i chiarimenti e gli approfondimenti che si ritenessero opportuni, la scrivente ANASF ringrazia per l’attenzione e porge i migliori saluti.


Luigi Conte
Presidente ANASF

Modifiche regolamentari in recepimento della direttiva (UE) 2021/338 su obblighi di informazione, governance del prodotto e limiti di posizione per quanto riguarda la loro applicazione alle imprese di investimento, per sostenere la ripresa dalla crisi COVID-19

TESTO IN CONSULTAZIONE	COMMENTI ANASF
<p style="text-align: center;">LIBRO III PRESTAZIONE DEI SERVIZI E DELLE ATTIVITA' DI INVESTIMENTO E DEI SERVIZI ACCESSORI Capo I Informazioni e comunicazioni pubblicitarie e promozionali</p> <p>Art. 36 (Requisiti generali delle informazioni) [...] 2. Gli intermediari forniscono in tempo utile ai clienti o potenziali clienti, in una forma comprensibile, informazioni appropriate affinché essi possano ragionevolmente comprendere la natura del servizio di investimento e del tipo specifico di strumenti finanziari che sono loro proposti, nonché i rischi a essi connessi e, di conseguenza, possano prendere le decisioni in materia di investimenti con cognizione di causa. Tali informazioni si riferiscono: [...] d) ai costi e oneri connessi, comprese le informazioni relative sia ai servizi di investimento che ai servizi accessori, al costo dell'eventuale consulenza e dello strumento finanziario raccomandato o offerto in vendita al cliente e alle modalità di pagamento da parte del cliente, ivi inclusi eventuali pagamenti di terzi. Le informazioni sui costi e oneri, compresi quelli connessi al servizio di investimento e allo strumento finanziario, non causati dal verificarsi di un rischio di mercato sottostante, sono presentate in forma aggregata per permettere al cliente di conoscere il costo totale e il suo effetto complessivo sul rendimento e, se il cliente lo richiede, in forma analitica. Laddove applicabile, tali informazioni sono fornite al cliente con periodicità regolare, e comunque almeno annuale, per tutto il periodo dell'investimento.</p>	<p>Si condividono le modifiche proposte che individuano le modalità di adempimento degli obblighi di informativa ex ante concernenti i costi e gli oneri connessi alla prestazione dei servizi di investimento qualora le operazioni di investimento vengano effettuate attraverso mezzi di comunicazione a distanza.</p>

<p>Se l'accordo di acquisto o vendita di uno strumento finanziario è concluso utilizzando un mezzo di comunicazione a distanza che impedisce la previa comunicazione delle informazioni sui costi e sugli oneri, gli intermediari possono fornire tali informazioni in formato elettronico o su carta, se richiesto dal cliente al dettaglio, senza ritardi ingiustificati, dopo la conclusione dell'operazione, purchè siano soddisfatte entrambe le condizioni seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> i) il cliente ha accettato di ricevere le informazioni senza indebito ritardo poco dopo la conclusione dell'operazione; ii) l'intermediario ha concesso al cliente la possibilità di ritardare la conclusione dell'operazione fino a quando il cliente stesso non abbia ricevuto le informazioni. Gli intermediari offrono al cliente la possibilità di ricevere le informazioni sui costi e sugli oneri per telefono prima della conclusione dell'operazione. <p>2-bis. Le disposizioni di cui al comma 2, lettera d), non si applicano ai servizi di investimento diversi dalla consulenza in materia di investimenti e di gestione di portafogli prestati nei confronti di clienti professionali.</p>	
<p>TESTO IN CONSULTAZIONE</p>	<p>COMMENTI ANASF</p>
<p>Art. 40-bis (Cambiamento di strumenti finanziari)</p> <p>1. Ai fini del presente articolo, per "cambiamento di strumenti finanziari" si intende la vendita di uno strumento finanziario e acquisto di un altro strumento finanziario o esercizio del diritto di modificare uno strumento finanziario esistente.</p> <p>2. Quando prestano i servizi di consulenza in materia di investimenti o di gestione di portafogli che comportano cambiamenti di strumenti finanziari, gli intermediari ottengono le informazioni necessarie in merito all'investimento del cliente e analizzano i costi e i benefici di tali cambiamenti di strumenti finanziari.</p> <p>3. In caso di prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti, gli intermediari comunicano al cliente se i benefici</p>	<p>Si condivide l'inserimento del nuovo art. 40-bis che recepisce le modifiche di MiFID II concernenti l'analisi costi-benefici delle operazioni di switch nell'ambito della prestazione dei servizi di consulenza in materia di investimenti e di gestione di portafogli.</p>

<p>derivanti dai cambiamenti di strumenti finanziari sono superiori o inferiori ai relativi costi.</p> <p>4. Il presente articolo non si applica ai servizi prestati a clienti professionali, a meno che tali clienti non comunichino all'intermediario, in formato elettronico o su carta, che intendono beneficiare dell'analisi di cui ai commi 2 e 3. Gli intermediari conservano le comunicazioni effettuate dai clienti ai sensi del presente comma.</p>	
Modifiche regolamentari in materia di finanza sostenibile	
TESTO IN CONSULTAZIONE	COMMENTI ANASF
<p>Art. 64 (Mercato di riferimento potenziale)</p> <p>1. Gli intermediari produttori identificano, con un sufficiente livello di dettaglio, il mercato di riferimento potenziale per ogni strumento finanziario e specificano il/i tipo/i di cliente per le cui esigenze, caratteristiche e obiettivi, compresi eventuali obiettivi legati alla sostenibilità, lo strumento finanziario è compatibile.</p> <p>2. Gli intermediari individuano il/i gruppo/i di clienti per le cui esigenze, caratteristiche e obiettivi lo strumento finanziario non è compatibile. Gli intermediari non sono tenuti ad effettuare l'individuazione di cui al presente comma per gli strumenti finanziari che considerano fattori di sostenibilità.</p> <p>[...]</p> <p>5. Gli intermediari stabiliscono se uno strumento finanziario risponde alle esigenze, alle caratteristiche e agli obiettivi del mercato di riferimento, esaminando tra l'altro i seguenti elementi:</p> <p>a) la coerenza del profilo di rischio/rendimento dello strumento finanziario con il mercato di riferimento;</p> <p>a-bis) che, ove pertinente, i fattori di sostenibilità dello strumento finanziario siano coerenti con il mercato di riferimento; e</p>	<p>Le modifiche proposte dalla Commissione agli artt. 64, 66, 67, 68, 72, 73,75,98 sono in linea con quanto previsto dalla normativa UE e condivisibili.</p>
<p>Art. 66 (Ruolo degli organi sociali, delle funzioni aziendali di controllo e del personale)</p> <p>[...]</p>	

5. Gli intermediari assicurano che il personale coinvolto nella realizzazione degli strumenti finanziari sia in possesso delle necessarie competenze per comprenderne le caratteristiche e i connessi rischi, **compresi gli eventuali fattori di sostenibilità degli strumenti finanziari.**

Art. 67 (Riesame)

1. Gli intermediari produttori riesaminano regolarmente gli strumenti finanziari da essi realizzati, tenendo conto di qualsiasi evento che possa influire materialmente sui rischi potenziali per il mercato di riferimento e valutano se ciascun strumento finanziario permanga coerente con le esigenze, le caratteristiche e gli obiettivi, **compresi eventuali obiettivi legati alla sostenibilità**, del mercato di riferimento e sia distribuito al mercato di riferimento, ovvero a clienti per le cui esigenze, caratteristiche e obiettivi il medesimo non è compatibile.

Art. 68 (Scambio informativo con gli intermediari distributori)

[...]

2-bis. Gli intermediari produttori presentano i fattori di sostenibilità dello strumento finanziario in modo trasparente e forniscono ai distributori le informazioni pertinenti per tenere debitamente conto degli eventuali obiettivi legati alla sostenibilità del cliente o potenziale cliente.

Capo III Obblighi per gli intermediari distributori

Art. 72 (Mercato di riferimento effettivo)

1. Gli intermediari distributori adottano adeguate misure e procedure per assicurare che gli strumenti e i servizi che intendono offrire o raccomandare siano compatibili con le esigenze, le caratteristiche e gli obiettivi, **compresi eventuali obiettivi legati alla sostenibilità**, di un determinato mercato di riferimento e che la strategia di distribuzione prevista sia coerente con tale mercato. [...]

3. Gli intermediari individuano il/i gruppo/i di clienti per le cui esigenze, caratteristiche e obiettivi lo strumento finanziario non è compatibile. Gli intermediari non sono tenuti ad effettuare l'individuazione di cui al

<p>presente comma per gli strumenti finanziari che considerano fattori di sostenibilità.</p>	
<p>Art. 73 (Ruolo degli organi sociali, delle funzioni aziendali di controllo e del personale) 5. Gli intermediari assicurano che il personale sia in possesso delle competenze necessarie per comprendere le caratteristiche e i rischi, compresi gli eventuali fattori di sostenibilità, degli strumenti finanziari che intendono offrire o raccomandare e i servizi forniti nonché le esigenze, le caratteristiche e gli obiettivi, compresi eventuali obiettivi legati alla sostenibilità, del mercato di riferimento.</p>	
<p>Art. 75 (Riesame) 3. Gli intermediari valutano almeno se lo strumento finanziario o il servizio resti coerente con le esigenze, le caratteristiche e gli obiettivi, compresi eventuali obiettivi legati alla sostenibilità, del mercato di riferimento e se la prevista strategia di distribuzione continui a essere appropriata.</p>	
<p>Art. 98 (Prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio) 1. I gestori applicano l'articolo 18, paragrafi 1, 3 e 4, 5 e 6, del regolamento (UE) n. 231/2013. Limitatamente alla gestione di OICVM, i gestori, per ciascun OICVM gestito, tenuto conto dei rischi di sostenibilità e degli effetti negativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità da essi presi in considerazione ai sensi dell'articolo 4, paragrafi 1, lettera a), 3 e 4, del regolamento (UE) 2019/2088:</p>	
<p>TESTO IN CONSULTAZIONE</p>	<p>COMMENTI ANASF</p>
<p>PARTE II TRASPARENZA E CORRETTEZZA NELLA DISTRIBUZIONE DI PRODOTTI DI INVESTIMENTO ASSICURATIVI Adeguatezza Art. 135 (Principi generali) 2. I soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa, quando forniscono consulenza sui prodotti di investimento assicurativi, raccomandano prodotti di investimento assicurativi che siano adeguati al cliente o potenziale cliente e, in particolare, che siano adeguati in funzione della sua</p>	<p>Si apprezza la scelta di armonizzare la disciplina prevista per la distribuzione assicurativa e la disciplina di derivazione MiFID II, garantendo così al cliente il medesimo livello di tutela tra IBIP e strumenti finanziari.</p>

tolleranza al rischio, **delle sue eventuali preferenze di sostenibilità** e della sua capacità di sostenere perdite. Essi non raccomandano prodotti di investimento assicurativi non adeguati al cliente o potenziale cliente.

[...]

6. Quando i soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa forniscono consulenza sui prodotti di investimento assicurativi, stabiliscono appropriate politiche e procedure che siano dimostrabili, per assicurare di essere in grado di:

a) comprendere la natura e le caratteristiche, compresi i costi e rischi, dei prodotti di investimento assicurativi selezionati per i clienti, **compresi eventuali fattori di sostenibilità;**

Art. 135-quinquiesdecies (Mercato di riferimento effettivo)

1.I soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa adottano adeguate misure e procedure per assicurare che i prodotti di investimento assicurativi che intendono distribuire siano compatibili con le esigenze, le caratteristiche e gli obiettivi, **compresi eventuali obiettivi legati alla sostenibilità**, del mercato di riferimento effettivo e che la strategia di distribuzione prevista sia coerente con tale mercato.

[...]

3.I soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa individuano il mercato di riferimento negativo effettivo. **I soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa non sono tenuti ad effettuare l'individuazione di cui al presente comma per i prodotti di investimento assicurativi che considerano fattori di sostenibilità.**

[...]

8. I soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa che distribuiscono prodotti di investimento assicurativi realizzati da imprese di assicurazione con sede legale in uno Stato membro diverso dall'Italia adottano tutti i presidi necessari per garantire che i prodotti siano distribuiti in conformità al presente Libro, siano conformi alle norme europee e italiane e rispondano alle esigenze, alle caratteristiche e agli obiettivi, **compresi**

<p>eventuali obiettivi legati alla sostenibilità, del mercato di riferimento effettivo individuato.</p>	
<p>Art. 135-sexiesdecies (Ruolo degli organi sociali, delle funzioni aziendali di controllo e del personale) [...] 6. I soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa assicurano che il personale sia in possesso delle competenze necessarie per comprendere le caratteristiche e i rischi, compresi gli eventuali fattori di sostenibilità, dei prodotti di investimento assicurativi che intendono distribuire nonché le esigenze, le caratteristiche e gli obiettivi, compresi eventuali obiettivi legati alla sostenibilità, del mercato di riferimento.</p>	
<p>Art. 135-vicies quinquies (Principi generali) 1. I soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa mantengono e applicano disposizioni organizzative e amministrative efficaci al fine di adottare tutte le misure ragionevoli volte a evitare che i conflitti di interesse incidano negativamente sugli interessi dei loro clienti, comprese le loro preferenze di sostenibilità.</p>	
<p>Tabella con le modifiche relative alla disciplina sui requisiti di conoscenza e competenza dei membri del personale degli intermediari e alla disciplina dei consulenti finanziari</p>	
<p>TESTO IN CONSULTAZIONE</p>	<p>COMMENTI ANASF</p>
<p>LIBRO III PRESTAZIONE DEI SERVIZI E DELLE ATTIVITA' DI INVESTIMENTO E DEI SERVIZI ACCESSORI TITOLO IX REQUISITI DI CONOSCENZA E COMPETENZA Art. 78 (Requisiti di conoscenza e competenza del personale) [...] 5-bis. Per la documentazione relativa ai requisiti di conoscenza e competenza dei membri del personale e ai periodi di esperienza acquisiti dagli stessi, nonché per quella relativa all'attività di formazione e sviluppo professionale svolta il termine di cinque anni di cui al comma 5, lettera e), decorre dalla cessazione del rapporto.</p>	<p>Si condivide la proposta di integrazione dell'art. 78 con il nuovo comma 5-bis volto a fornire una specifica disciplina sulla decorrenza del termine quinquennale di conservazione della documentazione riguardante i requisiti di conoscenza e competenza dei membri del personale e i periodi di esperienza acquisiti dagli stessi, nonché della documentazione relativa all'attività di formazione e sviluppo professionale svolta.</p>

<p style="text-align: center;">LIBRO XI ALBO E ATTIVITÀ DEI CONSULENTI FINANZIARI PARTE II ORGANISMO</p> <p>Art. 139 (Tenuta dell'albo) 1. Nella tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari di cui all'articolo 31, comma 4, del Testo Unico, l'Organismo: [...] b) rilascia gli attestati di iscrizione e di cancellazione dall'albo; [...] f) aggiorna tempestivamente l'albo sulla base dei provvedimenti adottati dall'autorità giudiziaria e dallo stesso Organismo nei confronti degli iscritti e dei cancellati;</p>	<p>Si condivide l'integrazione dell'art. 139 al fine di stabilire la pubblicità all'interno dell'albo dei provvedimenti riguardanti i soggetti cancellati, per garantire la più ampia trasparenza e tutela dei risparmiatori.</p>
<p>Art. 146 (Albo unico dei consulenti finanziari) [...] 2. Per ciascuna persona fisica sono indicati nell'albo: a) cognome e nome; b) luogo e data di nascita; c) domicilio eletto in Italia e relativo indirizzo; d) gli estremi del provvedimento di iscrizione all'albo, il numero di matricola e l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) comunicato; [...] g) luogo di conservazione in Italia o comunque accessibile dall'Italia della documentazione comunicato all'Organismo ai sensi dell'articolo 153;</p>	<p>Si apprezza l'integrazione del punto d) del comma 2 dell'art. 146 al fine di inserire il numero di matricola e l'indirizzo di posta elettronica certificata PEC dei consulenti finanziari, con l'obiettivo di favorire e semplificare l'operatività dell'Organismo.</p> <p>Si richiede l'applicazione delle modifiche apportate all'art. 146 in tema di pubblicità dell'Albo a partire dal 1° gennaio 2023 per consentire all'Organismo le implementazioni necessarie a garantire la pubblicità dei nuovi dati.</p> <p>Anasf concorda con l'integrazione della lettera g) al fine di esplicitare che il luogo di conservazione della documentazione comunicato a OCF deve trovarsi in Italia o comunque essere accessibile dall'Italia, per consentire l'effettivo esercizio della vigilanza sugli iscritti.</p>

i) la condizione di “impossibilità ad operare” per intervenuta perdita dei requisiti di cui all’articolo 148, comma 2, lettere f) e g), a seguito dell’interruzione del rapporto professionale con una società di consulenza finanziaria, **nonché in caso di omessa comunicazione, da parte dei consulenti finanziari autonomi operanti in proprio, della variazione dei requisiti patrimoniali di cui all’articolo 148, comma 2, lettera f).**

3. Per ciascuna società di consulenza finanziaria sono indicati nell’albo:

a) denominazione sociale;

b) data di costituzione;

c) sede legale e, se diversa dalla sede legale, la sede della direzione generale **nonché ogni altra sede dove è svolta l’attività;**

d) estremi del provvedimento di iscrizione all’albo, **il numero di matricola e l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) comunicato;**

e) eventuali provvedimenti di sospensione cautelare o sanzionatoria in essere nei confronti della società, nonché ogni altro provvedimento incidente sull’esercizio dell’attività sociale;

f) luogo di conservazione della documentazione **in Italia o comunque accessibile dall’Italia** comunicato all’Organismo ai sensi dell’articolo 153; g) i nominativi dei consulenti finanziari autonomi di cui la società si avvale.

4. Per i soggetti che sono stati cancellati dall’albo, oltre agli elementi indicati ai commi 2 e 3, **ad eccezione di quelli indicati al comma 2, lettera c), e dell’indirizzo di posta elettronica certificata,** è indicata la data di cancellazione.

5. Non è possibile la contemporanea iscrizione delle persone fisiche nelle due sezioni dell’albo dedicate ai consulenti finanziari autonomi e ai consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede.

Si condivide l’integrazione della lettera i) del comma 2 dell’art. 146 con la finalità di estendere l’impossibilità ad operare dei consulenti finanziari autonomi operanti in proprio nel caso in cui gli stessi non provvedano alla comunicazione del rinnovo della polizza nei termini previsti.

Anasf concorda con le integrazioni previste al comma 3, analoghe a quelle stabilite per i consulenti finanziari.

Art. 152 (Cancellazione dall'albo)

1. L'Organismo procede alla cancellazione degli iscritti dalla relativa sezione dell'albo in caso di:

[...]

c) mancato esercizio dell'attività, da parte della società di consulenza finanziaria, entro dodici mesi dall'iscrizione o cessazione della stessa per più di sei mesi;

e) mancato pagamento del contributo dovuto all'Organismo;

[...]

4. L'ipotesi di cui al comma 1, lettera e), ricorre decorsi quarantacinque giorni naturali e consecutivi dalla scadenza del termine stabilito **dall'Organismo** per il pagamento del contributo **dovuto**. **Nel caso in cui il predetto quarantacinquesimo giorno coincida con il sabato o un giorno festivo, la scadenza è rinviata al primo giorno lavorativo successivo. Entro trenta giorni dalla scadenza del termine stabilito per il pagamento del contributo, l'Organismo diffida i soggetti che non hanno pagato l'importo dovuto, comunicando attraverso PEC altresì le conseguenze del mancato pagamento del contributo. L'Organismo, nell'ambito della propria autonomia finanziaria, può stabilire un importo maggiorato del contributo nel caso in cui lo stesso sia corrisposto dopo la scadenza del termine stabilito per il pagamento e prima dell'avvio della procedura di cancellazione.**

1. Anasf approva l'introduzione di una proroga del pagamento del contributo al primo giorno feriale successivo nel caso in cui il termine di 45 gg. previsto coincida con il sabato o un giorno festivo. Tale previsione agevola l'operato dell'Organismo e, al tempo stesso, chiarisce ai soggetti iscritti l'esatta scadenza del termine per il versamento del contributo.

2. Anasf non condivide le ulteriori proposte di modifica del terzo periodo del comma 4, ritenendo che le stesse non rispondano ai criteri di economicità ed efficienza della gestione dell'Organismo, in quanto la loro introduzione porterebbe OCF a sostenere costi rilevanti per l'adeguamento amministrativo e formale a tali previsioni.

Si ritiene che la formulazione del comma 4, con la modifica di cui al primo comma, sia maggiormente corretta e idonea a svolgere una funzione deterrente nei confronti dei soggetti inadempienti che sono già a conoscenza delle conseguenze stabilite in caso di mancato pagamento del contributo dovuto.

Non si condivide, altresì, la previsione di cui all'ultimo periodo del comma 4 in quanto tale la facoltà di stabilire un importo maggiorato del contributo nel caso in cui lo stesso sia corrisposto dopo la scadenza del termine stabilito per il pagamento, è già consentita dalla normativa primaria che ha stabilito l'autonomia finanziaria dell'Organismo (cfr. art. 31, comma 4, TUF).

Si propone pertanto di modificare l'art. 152 come segue:

*"4. L'ipotesi di cui al comma 1, lettera e), ricorre decorsi quarantacinque giorni naturali e consecutivi dalla scadenza del termine stabilito **dall'Organismo** per il pagamento del contributo **dovuto**. **Nel caso in cui il predetto quarantacinquesimo giorno coincida con il sabato o un giorno festivo, la scadenza è rinviata al primo giorno lavorativo successivo.**"*

3. Nel caso in cui la Commissione ritenga di non accogliere la richiesta di cui sopra e mantenere l'introduzione di una diffida da parte dell'Organismo per i soggetti inadempienti, riteniamo che la stessa potrebbe essere prevista per i soli iscritti che hanno comunicato all'Organismo la propria PEC ai sensi dell'art. 146 del Regolamento Intermediari, entro il periodo di 45 giorni successivo al termine stabilito dall'Organismo per il pagamento del contributo dovuto.

La PEC è infatti un obbligo normativo in capo ai soggetti iscritti e tale mezzo di comunicazione deve pertanto essere considerato il mezzo di *default* utilizzato da OCF per comunicare con gli iscritti all'Albo.

Tale previsione consentirebbe ad OCF di evitare costi rilevanti e garantirebbe l'efficienza amministrativa.

Il comma 4 potrebbe pertanto essere così formulato:

“4. L'ipotesi di cui al comma 1, lettera e), ricorre decorsi quarantacinque giorni naturali e consecutivi dalla scadenza del termine stabilito dall'Organismo per il pagamento del contributo dovuto. Nel caso in cui il predetto quarantacinquesimo giorno coincida con il sabato o un giorno festivo, la scadenza è rinviata al primo giorno lavorativo successivo. Entro trenta giorni dalla scadenza del termine stabilito per il pagamento del contributo, l'Organismo diffida, con comunicazione indirizzata esclusivamente all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) comunicato all'Organismo, tutti i soggetti che risultino non aver pagato l'importo dovuto, comunicando altresì le conseguenze del mancato pagamento.”

4. Qualora la Commissione non accolga le proposte su evidenziate, si richiede una nuova formulazione del comma 4 che consenta a OCF:

- di effettuare la diffida al pagamento del contributo stabilito, comunicando le conseguenze del mancato pagamento entro un termine stabilito dallo stesso e comunicato all'interessato congiuntamente all'avvio del procedimento di cancellazione; e

	<p>- di non procedere alla cancellazione del soggetto che abbia effettuato il pagamento del contributo nel termine assegnato con la diffida (con archiviazione del procedimento).</p> <p>In caso di mancato pagamento del contributo dovuto, decorsi 45 giorni dal termine di pagamento stabilito dall'OCF, l'Organismo può adottare il provvedimento di cancellazione, previa diffida all'interessato di effettuare il pagamento entro il termine assegnato dallo stesso effettuata con la comunicazione di avvio del procedimento di cancellazione dall'albo.</p> <p>La modifica proposta ha lo scopo di introdurre una misura di richiamo per gli interessati in termini ragionevoli e sostenibili per OCF.</p> <p>Si propone pertanto che il comma 4 dell'art. 152 venga modificato come segue:</p> <p><i>4. L'ipotesi di cui al comma 1, lettera e), ricorre decorsi quarantacinque giorni naturali e consecutivi dalla scadenza del termine stabilito dall'Organismo per il pagamento del contributo dovuto previa diffida dell'Organismo e decorso inutilmente il termine assegnato dallo stesso per provvedere con la comunicazione di avvio del procedimento contenente altresì le conseguenze del mancato pagamento del contributo. Nel caso in cui i predetti termini coincidano con il sabato o un giorno festivo, la scadenza è rinviata al primo giorno lavorativo successivo.</i></p> <p>Per assicurare all'Organismo i tempi necessari per l'adeguamento, si richiede l'applicazione delle eventuali modifiche apportate all'art. 152, comma 4 a partire dal 1° gennaio 2023.</p>
<p>Art. 159 (Regole di presentazione e comportamento nei confronti dei clienti o dei potenziali clienti) [...]</p> <p>6. Il consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede non può ricevere dal cliente o dal potenziale cliente alcuna forma di compenso ovvero di finanziamento né può accettare o concorrere nella determinazione in</p>	<p>Si propone di integrare la previsione di cui al comma 6 come segue:</p> <p><i>6. Il consulente finanziario non può ricevere dal cliente alcuna forma di compenso ovvero di finanziamento né può accettare o concorrere nella determinazione in suo favore di benefici monetari o non monetari, attuali o futuri, di non modico valore, sotto qualsiasi forma elargiti dal cliente o dal potenziale cliente.</i></p>

<p>suo favore di benefici monetari o non monetari, attuali o futuri, sotto qualsiasi forma elargiti dal cliente o dal potenziale cliente.</p>	<p><i>Tale introduzione è coerente con i criteri fiscali legati agli omaggi e con quanto previsto dall'art. 783 codice civile sulla donazione di modico valore.</i></p>
<p>PARTE V ATTIVITA' DEI CONSULENTI FINANZIARI AUTONOMI E DELLE SOCIETA' DI CONSULENZA FINANZIARIA Art. 162 (Regole generali di comportamento)</p> <p>1. Nella prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti e dei servizi accessori, i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria agiscono in modo onesto, equo e professionale, per servire al meglio gli interessi dei loro clienti. Essi devono osservare le disposizioni legislative e regolamentari relative alla loro attività, ivi incluse le disposizioni adottate dall'Organismo. Nella prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti gli stessi e rispettano in particolare i seguenti principi: [...]</p> <p>3. I consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria non possono ricevere procure speciali o generali per il compimento di operazioni o deleghe a disporre delle somme o dei valori di pertinenza dei clienti né forme di finanziamento dagli stessi.</p>	<p>Pur condividendo la finalità di garantire un'analogia disciplina ai consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede e ai consulenti autonomi rispetto alle regole di condotta, <u>non si approva</u> e l'integrazione del comma 1 al fine di inserire il riferimento ai servizi accessori. Si ritiene infatti che la maggior parte dei servizi accessori per come definiti nell'Allegato I lettera B del Testo Unico della Finanza (TUF), non siano compatibili con l'attività svolta dai consulenti finanziari autonomi. Si chiede pertanto alla Commissione di rimuovere l'integrazione oppure di specificare quali sono i servizi accessori, tra quelli previsti nel TUF, compatibili con l'attività del consulente finanziario autonomo.</p>